

## **Deliberazione 10 giugno 2008 – VIS 54/08**

**Adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società E.T. Energia e Territorio Servizi Commerciali S.r.l.**

### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 10 giugno 2008

#### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 300/07.

#### **Fatto**

1. Con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società E.T. Energia e Territorio Servizi Commerciali S.r.l. (di seguito: ETSC), un'istruttoria formale per:
  - (a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);

- (b) ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b).
2. In particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07, ha evidenziato quanto segue:
    - ETSC ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per una località dalla stessa servita (Cingoli – ID 7480) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
    - alla data della dichiarazione non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che ETSC vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
  3. Inoltre, con la medesima deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha:
    - intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per la predetta località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
    - richiesto a ETSC di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3).
  4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
    - il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 8 febbraio 2008;
    - nota in data 21 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 4715), recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario.
  5. Con nota in data 10 marzo 2008 (prot. Autorità n. 6990) il responsabile del procedimento ha comunicato a ETSC le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
  6. In data 17 marzo 2008 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio dell'Autorità ha consentito a ETSC di depositare ulteriore documentazione acquisita in data 17 marzo 2008 (prot. Autorità n. 7835).

### **Valutazione giuridica**

7. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
8. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:

- (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
- (b) imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
10. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
- da un lato, che ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (comma 1.1 e comma 1.2);
  - dall'altro lato, che i medesimi esercenti offerissero ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3).
11. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dai commi 1.1 e 1.2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 1.3 del medesimo provvedimento).
12. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00.
13. ETSC, che opera nella località di Cingoli (ID 7480) dall'anno 2006, avrebbe pertanto dovuto applicare, in tale periodo e per i punti di riconsegna corrispondenti alle tipologie di clienti finali sopra indicate, il coefficiente M per i valori definiti dall'Autorità.
14. Invece, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento, risulta che il valore del coefficiente M effettivamente applicato da ETSC è superiore a quello prescritto.
15. In particolare, per gli anni 2006-2007, la società ha dichiarato di aver applicato un coefficiente M per un valore pari a 0,98 mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 0,97.
16. Tale evidenza risulta confrontando con il valore del coefficiente M stabilito dall'Autorità, i valori dichiarati dalla società, sotto la propria responsabilità:
- per l'anno 2006, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07;

- per l'anno 2007, con il questionario trasmesso in via telematica l'8 febbraio 2008, in risposta alle richieste di informazioni di cui al punto 3 della deliberazione n. 300/07.
17. Le suddette evidenze non sono state smentite da ETSC.
18. Tuttavia, la società, con la citata nota del 21 febbraio 2008, ha sostenuto la correttezza del proprio operato, argomentando, innanzi tutto, di *“aver utilizzato, come previsto dalla deliberazione n. 237/00, i dati pubblicati dalla società di distribuzione”* E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l., che gestisce le reti nei territori in cui ETSC opera.
19. Inoltre, ETSC ha sostenuto la correttezza del valore comunicatole dall'impresa di distribuzione, allegando una nota di quest'ultima, integrata dall'ulteriore documentazione acquisita in data 17 marzo 2008 (prot. Autorità n. 7835) in cui vengono svolte le seguenti argomentazioni:
- l'applicazione letterale della disciplina in materia di coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 imporrebbe all'impresa di distribuzione di *“adeguare il costo del gas alle reali caratteristiche di altitudine e di esposizione del territorio di fatto gestito”*;
  - E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici svolge il servizio in solo due frazioni del Comune di Cingoli (S.Vittore e Moscati), caratterizzate da un'altitudine molto meno elevata rispetto a quella del capoluogo (rispettivamente 205 e 459 m.s.l.m, in luogo dei 631 m.s.l.m. di Cingoli); applicando i valori individuati nelle tabelle allegate alla deliberazione n. 237/00 il coefficiente M avrebbe dovuto assumere valori diversi per ciascuna frazione (rispettivamente pari ad 1,2 ed 1);
  - negli anni 2006 e 2007 la gestione del servizio nelle predette frazioni era in fase di avviamento e godeva del regime di libertà tariffaria di cui al comma 4.6 della deliberazione n. 170/04; la località di Cingoli, pertanto, non era stata ancora individuata dall'Autorità con il codice identificativo ID 7480, essendo tale individuazione avvenuta solo in esito al procedimento di approvazione delle tariffe per l'anno termico 2007-2008, concluso alla fine del 2007;
  - prima di tale approvazione, pertanto, E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici avrebbe seguito un criterio di buon senso a tutela degli utenti, applicando un coefficiente M con valore corrispondente a quello praticato dalla società in località limitrofe alle frazioni servite;
  - la condotta di E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici sarebbe coerente con la finalità, perseguita dalla disciplina sul coefficiente M, di garantire che il prezzo pagato dall'utente sia il più possibile coerente con i quantitativi di energia effettivamente prelevati dallo stesso; rispetto a tale finalità, anzi, il comportamento di ETST sarebbe stato ancor più favorevole per i propri utenti in quanto il valore del coefficiente M loro effettivamente applicato (pari a 0,98) sarebbe inferiore a quello che la società avrebbe dovuto applicare (pari a 1,2 per la frazione di S.Vittore e pari ad 1 per la frazione di Moscati).
20. Le argomentazioni svolte da ETSC non sono idonee ad escluderne la responsabilità.
21. La disciplina relativa al coefficiente M è chiara ed univoca nel suo significato. In particolare:
- (a) il comma 3.2 della deliberazione n. 138/03 attribuisce all'impresa di vendita la specifica responsabilità di applicare correttamente la disciplina del coefficiente M alle componenti variabili delle condizioni economiche di fornitura; pertanto,

- l'eventuale violazione di tale disciplina da parte dell'impresa di distribuzione non solleva l'impresa di vendita dall'obbligo di applicare il coefficiente M nel valore fissato dall'Autorità;
- (b) al riguardo, la disciplina sul coefficiente M è chiara nel prevedere che, per ciascuna località, in ogni caso individuata dal nome del Comune, debba essere applicato un solo valore del coefficiente M, determinato in ragione dell'altitudine del capoluogo di quel Comune individuata dall'Allegato A del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (combinato disposto del comma 1.1, lettera d, della deliberazione n. 170/04 e dell'Allegato 2 della deliberazione n. 237/00 richiamato dal comma 17.1); ciò a prescindere dal fatto che l'impresa di distribuzione operi o meno nello stesso capoluogo comunale;
- (c) ai fini dell'applicazione della predetta disciplina, inoltre, non rileva il fatto che un'impresa si trovi o meno in regime di libertà tariffaria ai sensi del comma 4.6 della deliberazione n. 170/04; il comma 4.2 della medesima deliberazione, infatti, prevede che il coefficiente M si applica alla componente variabile della tariffa di distribuzione comunque determinata.
22. Conseguentemente, anche se un'impresa di vendita opera in frazioni di un Comune (e non nel capoluogo) in cui il servizio di distribuzione è svolto in regime di libertà tariffaria, ed anche se l'Autorità non ha pubblicato un codice identificativo della località, l'impresa di vendita è tenuta comunque ad applicare un coefficiente M per un valore individuato ai sensi di quanto indicato nella lettera (b) del precedente paragrafo.
23. Nel caso di specie, negli anni 2006 e 2007, ETSC avrebbe dovuto applicare alle componenti variabili delle condizioni economiche di fornitura, il coefficiente M secondo il valore fissato dall'Autorità in ragione dell'altitudine individuata per il Comune di Cingoli dal d.P.R. n. 412/93. Poiché tale altitudine era pari a 631 m.s.l.m., il corrispondente valore che avrebbe dovuto applicare era pari a 0,97 e non a 0,98.
24. Inoltre, è bene osservare incidentalmente che la disciplina sul coefficiente M è stata adottata dall'Autorità (nell'esercizio dei suoi poteri di regolazione) al fine di contemperare esigenze diverse: da un lato, la finalità di corrispondenza tra tariffe applicate ed energia effettivamente prelevata, dall'altro lato, l'esigenza di certezza e trasparenza della disciplina dei corrispettivi per il servizio di vendita di cui alle deliberazioni n. 237/00 e n. 138/03. L'applicazione di un coefficiente M con valori difformi da quelli individuati nei termini di cui sopra, pertanto, si pone in contrasto con tale decisione.
25. Per quanto riguarda le azioni intraprese da ETSC per porre rimedio alla violazione accertata, dall'esame della documentazione acquisita in data 17 marzo 2008 emerge che:
- (a) la società ha fornito prova di avere, dopo l'avvio del procedimento, iniziato ad applicare il valore del coefficiente M nei termini fissati dall'Autorità;
- (b) E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici ha dichiarato che avrebbe effettuato i necessari conguagli a beneficio dei propri utenti, successivamente alla lettura massiva dei punti di riconsegna prevista per la fine del mese di marzo 2008.
26. Tuttavia, in merito alla dichiarazione *sub* (b) del precedente paragrafo non è stata fornita alcuna prova, ciò che evidenzia il permanere della lesione del diritto dei clienti finali di ETSC alla restituzione delle somme da questi indebitamente pagate.

## Quantificazione della sanzione

27. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
28. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, ETSC ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli. In particolare, la disciplina del coefficiente M mira:
- in primo luogo, ad assicurare che il prezzo pagato dal cliente finale per la fornitura erogata (commisurato all'energia prodotta dal gas) sia quanto più possibile coerente con i propri consumi effettivi;
  - in secondo luogo, a garantire parità di trattamento tra i clienti finali diversamente localizzati sul territorio.
29. ETSC, pertanto, applicando coefficienti M per valori superiori a quelli previsti dall'Autorità, ha posto in capo ai clienti oneri da questi non dovuti.
30. La violazione, pur essendosi protratta per due anni (2006-2007), ha interessato un numero limitato di clienti finali, pari a circa 155, con un esborso per famiglia che è stato stimato dalla società pari a circa 0,64 euro all'anno.
31. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, ETSC, con la documentazione acquisita in data 17 marzo 2008, in adempimento all'intimazione di cui al punto 2 della deliberazione n. 300/07, ha fornito evidenze attestanti che la società, a decorrere dalle fatture emesse nel mese di febbraio 2008, ha provveduto ad applicare coefficienti M nei valori stabiliti dall'Autorità.
32. Peraltro, la società non ha dimostrato di aver posto in essere azioni idonee a restituire ai propri clienti le somme da questi indebitamente pagate in conseguenza della violazione.
33. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, ETSC non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
34. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha un fatturato rilevante di circa 7,3 milioni di euro.

## Ritenuto che:

- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di ETSC per la violazione, per gli anni 2006-2007, delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
- per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro, corrispondente al minimo edittale;

- sussistano altresì i presupposti per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 che ordini a ETSC di procedere ai conguagli per la restituzione ai propri clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate

## **DELIBERA**

1. di accertare, nei termini descritti in motivazione, la violazione da parte della società E.T. Energia e Territorio Servizi Commerciali S.r.l., con riferimento agli anni 2006-2007, delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
2. di irrogare alla società E.T. Energia e Territorio Servizi Commerciali S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro;
3. di ordinare alla società E.T. Energia e Territorio Servizi Commerciali S.r.l. di procedere ai conguagli per la restituzione ai propri clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate;
4. di ordinare altresì alla società E.T. Energia e Territorio Servizi Commerciali S.r.l. di trasmettere all'Autorità:
  - (i) entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il piano dei conguagli che la società intende seguire per ottemperare all'ordine di cui alla precedente punto 3;
  - (ii) evidenze documentali che attestino il rispetto del piano dei conguagli di cui alla precedente lettera (i);
5. di ordinare alla società E.T. Energia e Territorio Servizi Commerciali S.r.l. il pagamento della sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
6. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
7. di ordinare alla società E.T. Energia e Territorio Servizi Commerciali S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it));

9. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società E.T. Energia e Territorio Servizi Commerciali S.r.l., Via della Fornace 25, 60030 Moie di Vaiolati Spuntini (AN).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

10 giugno 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis